



# CITTÀ DI SPARANISE

Provincia di Caserta

Medaglia d'oro al merito civile

**UFFICIO TECNICO**  
SERV. URBANISTICA



Prot. \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA N.

PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO  
DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO  
SISMICO.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella casa comunale sono presenti:

\_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che dichiara di agire in  
nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, – C.F. 80006010617

E

I tecnici nominati quali componenti della commissione sismica, giusto Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicati:

- 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

### PREMESSO:

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e ii. "Norme per l'esercizio delle funzioni
- ionali regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- che l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)", ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" che prevede il trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale

del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);

- che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le “Prime disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”;

- che **l’art. 4-bis della LRC n. 9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l’effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente: “Art. 4 bis (e successiva modifica LRC 28/2018) – Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i Comuni:**

**1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile**, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la

prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), **sono trasferite ai comuni**, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. **Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.**

**2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici**, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti al relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; i restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.

**3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del Sindaco** o del Presidente dell’Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito Elenco istituito presso ciascun Comune, Unione di Comuni o Comuni in forma associata.

**4.** La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.

**5.** Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

**6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore;**

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l’espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.e ii., DGR 161/2012);

**VISTO:**

- la L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 ( Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ) , pubblicata nel B.U.R. Campania 26 gennaio 1983, n. 8 ; *il D.P.G.R. 11 febbraio 2010 , n. 23 , pubblicato nel B.U.R. Campania 15 febbraio 2010, n. 14 , in attuazione della richiamata L. R. n. 9/83 , ha approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;*
- la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012, pubblicata nel B.U.R. Campania 28 gennaio 2012, n. 6 , avente ad oggetto : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania ( legge finanziaria regionale 2012 ) , contenenti modifiche alla L. R. n. 9/83 in materia di Difesa del Rischio Sismico;

**VISTO:**

- che la succitata L.R. n. 1/2012, con l'art. 33 co. 1-e della medesima legge, aggiungendo l'art. 4-bis (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni) alla richiamata L.R. n. 9/83 , introduceva la possibilità di trasferire le attività e le funzioni di competenza del settore Genio Civile, di cui agli art. 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, come modificati dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 , ai comuni che “(..) fanno specifica richiesta (...)”;
- che con la Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 24 dicembre 2012, veniva confermata la volontà per il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile al Comune di Qualiano , al fine di rendere il più possibile celeri le procedure legate all'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012, venivano approvate le “ Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 “;
- che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 317 del 20 giugno 2012, è stato sancito il trasferimento, al Comune di Sparanise (CE), delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, per edifici privati di altezza fino a metri 10,50;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 13 novembre 2012, veniva approvato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico
- che le spese relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione sismica comunale saranno imputate sulle risorse introitate in apposito capitolo di Bilancio comunale, come stabilito all'art. 7 del Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 131 del 2012; Con dette risorse introitate in apposito capitolo del Bilancio comunale, si provvederà in ogni anno finanziario di esercizio a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento delle commissioni e della attività accessorie di cui al predetto Regolamento comunale, secondo le seguenti modalità:
  - 30 % dell'importo verrà accreditato al Comune, corrispondente forfettariamente alle spese correnti di funzionamento della commissione (Fotocopie , R.R., materiale di cancelleria varia . avvisi, registrazioni etc ) e consulenza alla commissione da enti
  - 70 % accreditato sarà ripartita in egual misura fra tutti i componenti delle commissioni compreso il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Sparanise deputato alle sole attività finali ed amministrative, riguardanti il "controllo documentale" e "rilascio o diniego dell'atto finale" come indicato al comma 4- 5 dell'art. 4bis come introdotto dall'art. 33 della L.R. N° 1 /2012
- che la L.R.C. n. 28, il cui art.1, comma 50, pubblicata sul BURC n. 57 dell'8 agosto 2018, ha introdotto la modifica all'art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), nello specifico ha stabilito che l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in

materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali;

#### **PRESO ATTO:**

- che con la modifica del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4, avvenuta con il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, pubblicato sul B.U.R.C. n.154 del 27 luglio 2020, ai fini della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, sono inseriti i seguenti articoli:
  - a) Art. 2 bis (Autorizzazione sismica) - Autorizzazione sismica per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94 bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della Legge Regionale n.9/1983;
  - b) Art. 2 ter - Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità con la modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori (individuati dall’art. 94 bis, comma 1-b, del D.P.R. 380/2001);
  - c) Art. 2 quater - Denuncia dei lavori per gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94 bis comma 1-c del D.P.R. 380/2001;

**VISTO** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. approvato in data 17 gennaio 2018 ( Aggiornamento delle << Norme Tecniche per le Costruzioni>> ) e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Suppl. Ordinario n. 8;

**VISTO** il Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania 11 febbraio 2010, n.4;

**VISTO** il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9 - “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n.4 (Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”;

**VISTO** l’art. 2 ter del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9;

**VISTO** il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e succ. modifiche ed integrazioni;

#### **CONSIDERATO**

- **Che** con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del \_\_\_\_\_ al n. del Registro Generale delle Determini, veniva approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione sismica comunale (art. 4/bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) e il relativo modello “Allegato A – Domanda di partecipazione”, nonché lo schema di Convenzione;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, registrata in data \_\_\_\_ al n. del Registro Generale delle Determini veniva approvato l’Elenco di professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione sismica comunale;
- **Che** con Decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati nominati i professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell’incarico di componenti di N. 1 commissione sismica comunale;

#### **TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra l’Amministrazione comunale di Qualiano ed i professionisti Tecnici soggetti nominati

componenti della **commissione sismica** di cui sopra, in seguito denominati con la dizione “Professionista “, si conviene e si stipula :

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del contratto**

Componente di commissione sismica comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico.

#### **Articolo 2**

##### **Oneri dell'incarico e obblighi generali**

Il Professionista resta obbligato all'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente in materia di prestazioni professionali.

#### **Articolo 3**

##### **Obblighi dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si impegna a fornire al Professionista gli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici di qualunque genere in suo possesso (atti tecnici ed amministrativi relativi a Denuncia dei lavori per provvedimento di Autorizzazione sismica, Denuncia dei lavori per provvedimento Attestazione di presentazione del progetto, Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori, Certificato di collaudo redatta dal collaudatore, Valutazione della sicurezza, ecc.), ai fini dell'esame e dell'istruttoria da parte del Professionista del parere in ordine alla idoneità progettuale e della correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati intesa ad ottenere l'attestazione di presentazione del progetto di cui all'art. 2 ter del Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 9 del 27 luglio 2020 e sulla correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell'avvenuto riscontro dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali, nonché del parere che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 4**

##### **Attività di Componente delle commissioni sismiche**

Il professionista si impegna a:

- a. svolgere le attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica  
- art. 2 L.R.C. n. 9/1983;
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. parere in ordine alla idoneità progettuale;
- h. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- i. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- j. coadiuvare il Responsabile del Settore ed i suoi collaboratori per quanto necessario ai fini del rilascio del provvedimento sismico.

Il professionista è altresì obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione nei confronti degli Enti sovraordinati;
- c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

#### **Articolo 5**

#### **Istruzioni dell'amministrazione, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni**

Il professionista dovrà uniformarsi alle indicazioni del Responsabile del Settore, nei limiti delle competenze di questo ultimo.

Il professionista è tenuto altresì ad affiancare il Responsabile del Settore l'ufficio, per ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere attuato.

#### **Articolo 6**

#### **Determinazione del corrispettivo**

Per effetto del comma 237 della L.R. n. 16/2014, il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato così come segue: " Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore". Pertanto il contributo di conservazione progetto verrà versato direttamente sul conto corrente postale n. 13497813 o sul conto corrente bancario codice IBAN IT33 T089 8774 9100 0000 0000 902 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO intestato al Comune di Sparanise - Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 - Autorizzazione Sismica" indicando il Codice Fiscale del soggetto committente che versa. Detti contributi serviranno a coprire i costi di funzionamento delle commissioni sismiche.

L'importo calcolato per il compenso professionale dell'incarico, contributo versato direttamente nelle casse comunali, per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, ai sensi di quanto all'art. 7 del Regolamento approvato deliberazione di G.C. n.131 del 13/11/2012, è il seguente:

- il contributo spettante ai membri delle commissioni viene così suddiviso:
  - 70 % accreditato sarà ripartita in egual misura fra tutti i componenti delle commissioni compreso il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Sparanise deputato alle sole attività finali ed amministrative, riguardanti il "controllo documentale" e "rilascio o diniego dell'atto finale" come indicato al comma 4- 5 dell'art. 4bis come introdotto dall'art. 33 della L.R. N° 1 /2012, ed è comprensivo di spese e rimborsi, compreso di CNPAIA e di IVA.

L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

#### **Articolo 7**

#### **Recesso e risoluzione della convenzione**

Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito e prodotto. L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente atto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga, per causa di forza maggiore, di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

**Articolo 8**

**Pagamenti**

Il compenso, così come stabilito all'articolo 6 della presente convenzione, è corrisposto annualmente a seguito di richiesta e dietro presentazione di regolare fattura e di certificazione in materia di regolarità contributiva.

**Articolo 9**

**Controversie**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al Responsabile del Servizio, che può determinare entro 30 giorni dal ricevimento la risoluzione del contratto, se ve ne vi sono gli estremi . Per ogni controversia è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere ed è escluso il ricorso all' arbitrato.

**Articolo 10**

**Oneri vari**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), solo in caso di registrazione, sono a totale carico del professionista incaricato.

**Articolo 11**

**Riservatezza**

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente atto, l'incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla L. 675/96.

Scritto in duplice copia, letto, confermato e

sottoscritto Sparanise li

Il Responsabile Del Servizio Ufficio Tecnico

\_\_\_\_\_ .....

I professionisti Tecnici componenti della commissione sismica comunale

\_\_\_\_\_ .....

\_\_\_\_\_ .....

\_\_\_\_\_ .....

\_\_\_\_\_ .....

\_\_\_\_\_ .....